



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA, COLLABORAZIONI PLURIME, APPALTI E BENI

Art. 1 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA E COLLABORAZIONI PLURIME

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività ed insegnamenti, il dirigente può avvalersi dell'opera di esperti esterni attraverso contratti di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001) o incarichi di collaborazione plurima (ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007).

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera (art. 2222 e seguenti c.c.) o incarichi di collaborazione plurima (artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007) con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, formazione o altre attività per le quali sono richieste specifiche professionalità cui non si possa far fronte con il personale in servizio. In caso la fattispecie si configuri come prestazione di servizio da operatori economici (ad. es. università, associazioni, imprese, etc.) si applicano le disposizioni del codice appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui al successivo art. 9.

Art. 3 - REQUISITI OGGETTIVI

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'art. precedente, in base alla programmazione dell'offerta formativa o per altre motivate esigenze, l'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera o incarichi di collaborazione plurima, dopo avere verificato l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie.

Art.4 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'incarico è affidato a soggetti che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico professionale nell'attività o nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D. Lgs 165/2001, salvo i casi di esclusione esplicitamente indicati.

Art. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione degli esperti di cui all'art. 1 avviene con apposite selezioni con avvisi ad evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla base della relativa graduatoria.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico e compenso;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- requisiti e criteri di selezione.

In relazione alla particolare natura delle prestazioni richieste il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno ove ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità dell'esperto. In particolare il dirigente non procede all'espletamento della selezione qualora:

- si tratti di collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative o professionali caratterizzate da un rapporto “intuitu personae”, che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità, così come previsto dalla circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica;
- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- sia necessario la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- sia necessario procedere attraverso la richiesta ad associazioni riconosciute, albi professionali, fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
- esperti già iscritti in appositi elenchi o albi di formatori riferiti alle specificità formative del mondo della scuola.

Art. 6 - VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE

In riferimento all'art. 5 comma 1, gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione di titoli e/o esperienze quali:

- a) titolo di studio, esperienze di lavoro nel campo di riferimento di riferimento del progetto, esperienze metodologiche – didattiche, attività professionali nel settore;
- b) Corsi di aggiornamento, master, specializzazioni;
- c) Pubblicazioni e altri titoli;
- d) Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto/incarico.

Le voci sopra riportate sono a puro titolo di esempio e possono essere variate e configurate in funzione delle specifiche esigenze. L'accertamento di tali competenze potrà essere effettuato anche attraverso un colloquio.

Nel caso di progetti PON POC FSE FESR etc. o altri progetti finanziati da autorità di gestione esterna, ci si atterrà ai criteri previsti dai regolamenti della gestione dei fondi stessi.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curriculum, il dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione.

La commissione predisponde a tal fine un verbale la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

È atto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003 del Regolamento UE 679/2016 e successive integrazioni normative anche di recepimento.

Art. 7 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito diventano definitive. Sulla base delle graduatorie definitive, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o incarico di collaborazione plurima.

Art. 8 - COMPENSI DELL'INCARICO

Al fine di determinare i compensi per gli incarichi di cui all'art. 7, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

- alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;

- al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di direzione oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97;
- ai compensi previsti nel settore di prestazione richiesta;
- ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE;
- per le attività PON POC FSE FESR etc. i compensi sono quelli fissati dalle Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative.

A discrezione del Dirigente Scolastico i compensi per l'esperto possono essere integrati valutando non solo il numero di ore e la durata dell'intervento, ma anche la qualità del soggetto e la natura delle prestazioni.

Art. 9 – ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Per i contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione si applica la disciplina del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La soglia per procedere all'affidamento diretto è determinata in misura pari alle nuove soglie e con le modalità stabilite dall'articolo 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. Dopo il termine stabilito dall'articolo 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., il limite e modalità sono quelli fissati dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016. Anche per le procedure negoziate senza bando si applica quanto stabilito dall'articolo 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.

Art. 10 – MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 l'ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, da apposita e distinta delibera del Consiglio di Istituto al momento dell'approvazione del Programma Annuale. Il fondo è utilizzato per l'acquisto di beni e servizi o altre spese diverse di modesto valore.

Art. 11 – PATRIMONIO E INVENTARIO

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari e gestiti in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 30 e successivi del D.I. 129/2018.